

Statuto

Art.1 Denominazione

E' costituita in Bondeno l'associazione culturale non a scopo di lucro denominata "Colpo d'occhio"

Art.2 Sede

L'associazione ha sede legale in Via Mascagni, 1 a Bondeno.
il trasferimento della sede sociale non comporta modifiche statutarie

Art. 3 Durata

La sua durata è illimitata.

Art.4 Scopi e finalità

Divulgazione, anche tramite corsi, delle principali tecniche fotografiche;
scambiare esperienze con i circoli fotografici limitrofi;
proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni;
realizzare le suddette attività culturali nelle diverse forme ed attuazioni quali mostre, convegni, concerti, concorsi, lezioni, visite guidate, corsi di formazione, specializzazione ed approfondimento per bambini, adulti, anziani e soggetti in situazione di disagio familiare e sociale;
promuovere tali attività con forme di pubblicità e propaganda;
istituire gruppi di studio e di ricerca;
realizzare attività editoriale: pubblicazione bollettini, pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
incentivare la creazione di associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali, di promozione sociale, enti ONLUS nonché la collaborazione con gli stessi secondo le varie forme presenti in materia.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che accettano gli articoli del seguente statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizione di legge ed in particolare il DLGS 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dall'atto di ammissione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo con delibera da emanarsi entro il 31/1 di ogni anno nonché al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Si istituiscono tre categorie di soci:

Soci fondatori:

coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi:

coloro che anno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Soci onorari:

coloro che per meriti inerenti gli scopi di tale associazione, vengono nominati dal consiglio direttivo, in un numero non superiore di tre all'anno. Non hanno diritto di voto e la loro nomina non è soggetta al pagamento della quota associativa annuale. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito, tranne in casi particolari, specificati ed approvati dal consiglio direttivo.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale,

nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall' art.7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale dell'associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono; - l'assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo dal presidente dell'associazione o da un suo delegato, mediante:

-avviso scritto da inviare con lettera o e-mail con ricevuta di ritorno agli associati, almeno 10

giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
-avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i componenti del consiglio direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

quando il direttivo lo ritenga necessario;

quando lo richieda almeno un terzo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare il trasferimento della sede sociale o lo scioglimento dell'associazione. E'ordinaria negli altri casi.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita nei seguenti casi:

in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

eleggere il presidente (dell'assemblea);

eleggere il Consiglio Direttivo;

proporre iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e/o il rendiconto predisposti dal direttivo;

ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo;

approvare il programma annuale dell'associazione;

ratificare la decisione del Consiglio Direttivo circa la misura della quota annuale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare esclusivamente una sola delega di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, trascritto su apposito registro, conservato con cura è consultabile da qualunque socio.

Sono compiti esclusivi dell'assemblea straordinaria:

approvare eventuali modifiche statutarie.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 3 membri. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo:

nel corso della sua prima riunione elegge il presidente;

successivamente compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

fissa la quota associativa annuale;

redige e presenta all'assemblea il bilancio e/o il rendiconto economico;

esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;

fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea.

La sua carica ha durata annuale ed è rieleggibile.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.

Amministra i fondi sociali secondo le disposizioni approvate dal consiglio.

Art. 13 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'associazione provengono:

dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

dal fondo di riserva accantonato ogni anno;

da contributi, donazioni, lasciti in denaro o beni mobili e immobili conferiti da persone e/o enti istituzionali.

E' fatto espresso divieto di ripartire i proventi dell'associazione, anche in modo indiretto o differito, tra i soci; in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14 BILANCIO

I bilanci e/o il rendiconto economico sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

II bilancio consuntivo e/o il rendiconto economico è approvato dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea di approvazione del bilancio e/o il rendiconto economico deve avvenire entro la data del 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale e per nuovi acquisti o ammortamenti delle attrezzature.

Il bilancio e/o il rendiconto economico è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, e con le leggi vigenti.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel seguente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. In caso di controversia il foro competente è quello di Ferrara.

Bondeno, 10-06-2009